CITTÀ DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 45/ BIS del 27/01/2023

OGGETTO: ATTO DI INIZIATIVA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 179 DEL 07/09/2020 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 394 DEL 31/07/2021 IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ARERA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 15,30 e sino alle ore 17,00 nella Sala delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di:

Presenti			*Presenti*		
1. BASILE FEDERICO	Sindaco	SI	6. CARUSO VINCENZO	Assessore	SI
2. MONDELLO SALVATORE	V. Sindaco	NO	7. FINOCCHIARO MASSIMO	Assessore	SI
3. CALAFIORE ALESSANDRA	Assessore	SI	8. MINUTOLI MASSIMILIANO	Assessore	SI
4. CAMINITI FRANCESCO	Assessore	SI	9. PREVITI CARLOTTA	Assessore	SI
5. CANNATA LETTERIA	Assessore	SI	10.CICALA ROBERTO	Assessore	SI

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario ***Generale Dott.ssa Rossana Carrubba***

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n° 30 del 20/01/2023

CONSIDERATO ***che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica la lettera i del comma 1, dell'art.1 della L .R. 11.12.1991, n° 48:***

1. è ***munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;***
2. ***è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria;***

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto:

Con votazione unanime legalmente resa e verificata,

DELIBERA

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione

La Giunta Comunale, con votazione unanime, dichiara il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91.

C
O
P
I
A

CITTA' DI MESSINA

Delib. n°

Prot N° 13241 DEL 17/01/2023

PROPOSTA ISTRUITA DA: **DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI**
SERVIZIO GESTIONE TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI

PROPONENTE: L'Assessore Roberto CICALA
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 29/1993)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 30 DEL 20.01.2023

ATTRIBUTI			

Riservato alla Ragioneria Generale

MUNICIPIO DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

2 0 GEN. 2023

PROT. N. .....

OGGETTO : **Atto di iniziativa per la predisposizione della proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione di modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 07/09/2020 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 394 del 31/07/2021 in adeguamento alla normativa ARERA.**

L'ASSESSORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 07/09/2020 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- successivamente, a seguito di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 116 del 03/09/2020, in attuazione delle direttive in tema di economia circolare e delle modifiche intervenute sul Testo Unico Ambientale (TUA), il predetto Regolamento è stato modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 394 del 31/07/2021, per il necessario adeguamento alle intervenute novità normative;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/rif con la quale l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*", prevedendo l'introduzione dall'1 gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per ture le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo;

CONSIDERATO CHE:

- l'adozione della carta qualità obbliga l'Ente a garantire livelli ottimali di servizio;

- si rende necessario ed opportuno modificare il Regolamento comunale per l'adeguamento alle predette novità normative che, nel contempo, viene modificato in alcune parti riguardanti:
  - l'esenzione della tari per gli immobili ad uso domestico privi di allaccio elettrico, prevedendo che l'esenzione sia possibile, limitatamente alla sola parte variabile, solo nel caso di assenza di allaccio a tutte le utenze (anche idriche e gas) e che nel caso in cui l'immobile si anche privo di arredi l'esenzione sia totale.
  - la ridefinizione delle agevolazioni per la raccolta differenziata stante che la raccolta "porta a porta" è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale;
  - la determinazione del numero occupanti nelle case a disposizione;
  - l'adeguamento del trattamento dei dati al regolamento Europeo n.679/2016

RITENUTO pertanto che gli articoli 4,5, 21, 22, 28,29, 30 ,36,37 siano modificati nel modo seguente:

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza elettrica,* ***idrica o gas****, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*

2. **Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile.**

3. **La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno diritto all'esenzione o riduzione del tributo è onere del contribuente, che deve presentare idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal comune per la verifica dello stato dei luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza**

4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- ✓ balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- ✓ locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- ✓ **locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e di arredi;**
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- ✓ locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- ✓ aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- ✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- ✓ chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
   - riduzione del 30%.
   - le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti. **Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell'immobile**
   - L'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.

   b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
3. L'agevolazione è calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell'invito di pagamento

ART.28
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre.
3. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l'intero anno con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.
4. E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.

5. La Giunta Municipale per motivate e straordinarie esigenze potrà modificare le scadenze di cui al precedente comma 2.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza
8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
9. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, entro i termini di cui al precedente comma 2 il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art.1,comma 695 e 696, della legge 27/12/2013, n.147, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica

ART. 29
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro **60 giorni** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o tramite lo sportello on-line di cui al successivo art.29bis, o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio posta.
4. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (Circoscrizioni e Centro servizi), purché non in contrasto con le disposizioni contente nel presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 giorni** da quello nel quale si sono verificate le modificazioni
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario);*
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 60 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso .
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso o compensazione entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento utile sia prevista oltre i 120 giorni lavorativi.

ART. 36
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
   a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
   b) da euro 300,01 a euro 600,00: fino a tre rate mensili;
   c) da euro 600,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
   d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
   e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
   f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
   g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. Per ottenere una rateizzazione del debito superiore a ventiquattro mesi il contribuente deve dimostrare di trovarsi in situazione di temporaneo disagio economico.

   In tale caso la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

   Oppure da presentazione della dichiarazione ISEE

3. **La rata minima potrà essere ridotta ad € 50,00 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni :**
   i) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   ii) A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, certificato da ISEE inferiore ad € 12.000,00.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti **ai fini** dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto **dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e della normativa nazionale (D. Lgs.vo n. 196/2003 modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018).**

RITENUTO, inoltre, opportuno, integrare il regolamento di che trattasi introducendo un ulteriore articolo sui Punti di contatto con l'utente rubricandolo Art. 29 bis *"PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE"* con il seguente testo:

ART. 29 bis
PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

1. Il Comune mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat.
2. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, - in aggiunta e alternative allo sportello online viene garantita l'apertura di almeno tre sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line di cui al precedente comma.
3. Lo sportello on line consente all'utente di prendere vision della propria situazione contributiva e scaricare i modelli precompilati di pagamento, inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.
4. Viene istituito un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
5. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare l'appuntamento con un operatore addetto allo sportello fisico.

DARE ATTO che la modifica e l'integrazione di cui sopra al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 07/09/2020 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.394 del 31/07/2021, sono contenute nell'allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (all.A);

DARE ATTO, che la modifica necessaria per l'adeguamento del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) alle intervenute novità normative è contenuta nell'allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (all. B);

VISTO l'art. 16, comma 1, lett. b) e comma 3 del vigente Regolamento per il Decentramento Funzionale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 590 dell'11/12/2019 che riconosce alle Municipalità cittadine il diritto-dovere di esprimere "pareri", obbligatori e non vincolanti, su ogni proposta di adozione di Regolamento Comunale;

VISTO l'art.123, comma 2, dello Statuto del Comune di Messina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/C del 17/03/1993, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 3/C del 07/01/2016, che testualmente recita: " Le proposte di ogni singolo regolamento vengono pubblicizzate attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e tramite comunicato dell'Ufficio Stampa al fine di rendere noto, affinché i cittadini, singoli o associati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione, possano presentare osservazioni e proposte";

RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dopo l'approvazione in fase preventiva da parte della Giunta Comunale;

ACQUISITI, ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii., i pareri in ordini alla regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento per il Decentramento Funzionale;
- il D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997;
- il D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, nell'ambito dei poteri di iniziativa delle proposte di Consiglio Comunale spettanti alla Giunta di incaricare il Dirigente del Dipartimento Servizi Tributari di predisporre proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per la modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) già approvato con deliberazione del C.C. n. 179 del 07.09.2020, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 394 del 31.07.2021 sostituendo gli articoli 4, 5, 21, 22, 28,29, 30 , 36 e 37 nel seguente testo:

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza elettrica,* ***idrica o gas****, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*

2. **Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile.**

3. **La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno diritto all'esenzione o riduzione del tributo è onere del contribuente, che deve presentare idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal comune per la verifica dello stato dei luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza**

4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- ✓ balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- ✓ locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- ✓ **locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e di arredi;**
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- ✓ locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- ✓ aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- ✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- ✓ chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:

- riduzione del 30%.
- le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti. **Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell'immobile.**
- l'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.

b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2 Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3 Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
3. L'agevolazione è calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell'invito di pagamento.

ART.28
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre.
3. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l'intero anno con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.
4. E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.
5. La Giunta Municipale per motivate e straordinarie esigenze potrà modificare le scadenze di cui al precedente comma 2.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza
8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
9. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, entro i termini di cui al precedente comma 2 il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art.1,comma 695 e 696, della legge 27/12/2013, n.147, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica

ART. 29
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro **60 giorni** dalla data di inizio del possesso o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o tramite lo sportello on-line di cui al successivo art.29bis, o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio posta.

4. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (Circoscrizioni e Centro servizi), purché non in contrasto con le disposizioni contente nel presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 giorni** da quello nel quale si sono verificate le modificazioni
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 60 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso o compensazione entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. **Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:**

a) Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento utile sia prevista oltre i 120 giorni lavorativi.

ART. 36
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

   h) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;

   i) da euro 300,01 a euro 600,00: fino a tre rate mensili;

   j) da euro 600,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

   k) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

   l) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

   m) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

   n) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Per ottenere una rateizzazione del debito superiore a ventiquattro mesi il contribuente deve dimostrare di trovarsi in situazione di temporaneo disagio economico.

   In tale caso la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le

condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

Oppure da presentazione della dichiarazione ISEE

3. **La rata minima potrà essere ridotta ad € 50,00 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni :**
   i) **Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
   ii) **A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, certificato da ISEE inferiore ad € 12.000,00.**
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti **ai fini** dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto **dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e della normativa nazionale (D. Lgs.vo n. 196/2003 modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018)..**

1) **PRENDERE ATTO** dell'integrazione al Regolamento di cui al precedente punto 1) aggiungendo dopo l'art. 29, l'art. 29 bis nel seguente testo:

ART. 29 bis
PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

1. Il Comune mette a disposizione uno sportello online, accessibile dalla home page del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat.
2. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, - in aggiunta e alternative allo sportello online viene garantita l'apertura di almeno tre sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello on line di cui al precedente comma.
3. Lo sportello on line consente all'utente di prendere visione della propria situazione contributiva e scaricare i modelli precompilati di pagamento, inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.
4. Viene istituito un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
5. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare l'appuntamento con un operatore addetto allo sportello fisico.

2) **DARE MANDATO** al Dipartimento Servizi Tributari di trasmettere la proposta di Deliberazione di C.C. alle Circoscrizioni, per l'espressione del parere previsto ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per il Decentramento Funzionale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 590/C dell'11/12/2019 al fine di condividerne i contenuti, fermo restando quanto sostenuto nel parere del Segretario Generale n 253099 del 11.10.2022 in ordine al carattere non obbligatorio del parere medesimo .

3) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente" - sezione Provvedimenti - sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".

4) **DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013.

5) **DI DICHIARARE**, con ulteriore e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento allo stato attuale, comporta effetti indiretti sul bilancio dell'Ente, e pertanto, necessita di parere contabile del Ragioniere Generale.

OGGETTO: **Atto di iniziativa per la predisposizione della proposta di Consiglio Comunale per l'approvazione di modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 07/09/2020 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 394 del 31/07/2021 in adeguamento alla normativa ARERA.**

IL DIRIGENTE

VISTI l'art. 1, comma 1, lett. I della L. R. 48/91, e ss.mm.ii. contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali.

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere :

favorevole

IL DIRIGENTE

Data F/to: *(dott. Emiliano CONFORTO)*

CITTA' DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Prot. n. 13241 del 17.01.2023

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30, parere: ***FAVOREVOLE.***

Messina, lì

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Ivana Meomartini

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Emiliano Conforto

ALL. A

ART.4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza elettrica,* ***idrica o gas****, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*
2. **Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile.**
3. **La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno diritto all'esenzione o riduzione del tributo è onere del contribuente, che deve presentare idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal comune per la verifica dello stato dei luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza**
4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- ✓ balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- ✓ locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- ✓ **locali non utilizzabili per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e di arredi;**
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- ✓ locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento;
- ✓ locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- ✓ aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- ✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- ✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- ✓ chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

   a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
   - riduzione del 30%.
   - le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti. **Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell'immobile**
   - L'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.

   b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
3. L'agevolazione è calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell'invito di pagamento

ART.28
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre.
3. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l'intero anno con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.
4. E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.
5. La Giunta Municipale per motivate e straordinarie esigenze potrà modificare le scadenze di cui al precedente comma 2.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza
8. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
9. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, entro i termini di cui al precedente comma 2 il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art.1,comma 695 e 696, della legge 27/12/2013, n.147, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica

ART. 29
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro **60 giorni** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o tramite lo sportello on-line di cui al successivo art.29bis, o direttamente o a

mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio posta.

4. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (Circoscrizioni e Centro servizi), purché non in contrasto con le disposizioni contente nel presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 giorni** da quello nel quale si sono verificate le modificazioni
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

   Utenze domestiche

   - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
   - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
   - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
   - Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario);*
   - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
   - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
   - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

   Utenze non domestiche

   - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
   - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
   - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
   - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
   - Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
   - Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
   - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

   La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 60 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso .
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29 bis
PUNTI DI CONTATTO CON L'UTENTE

1. Il comune mette a disposizione uno sportello *online*, accessibile dalla *home page* del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*.
2. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, - in aggiunta e alternative allo sportello *online* viene garantita l'apertura di almeno tre sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello *on line* di cui al precedente comma.
3. Lo sportello *on line* consente all'utente di prendere vision della propria situazione contributiva e scaricare i modelli precompilati di pagamento, inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.
4. Viene istituito un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
5. Il servizio telefonico deve consentire all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare l'appuntamento con un operatore addetto allo sportello fisico.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso o compensazione entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. **Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:**
   a) **Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;**
   b) **Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento utile sia prevista oltre i 120 giorni lavorativi.**

ART. 36
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
   a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
   b) da euro 300,01 a euro 600,00: fino a tre rate mensili;
   c) da euro 600,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
   d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
   e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
   f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Per ottenere una rateizzazione del debito superiore a ventiquattro mesi il contribuente deve dimostrare di trovarsi in situazione di temporaneo disagio economico.
   In tale caso la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
   Oppure da presentazione della dichiarazione ISEE

3. **La rata minima potrà essere ridotta ad € 50,00 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni :**
   i) **Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
   ii) **A ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, certificato da ISEE inferiore ad € 12.000,00.**
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti **ai fini** dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto **dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e della normativa nazionale (D. Lgs.vo n. 196/2003 modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018).**

ALL. B

Comune di MESSINA

Provincia di MESSINA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

Art. 1	*Presupposto*	
Art. 2	*Definizione dei rifiuti urbani*	
Art. 3	*Soggetti passivi*	
Art. 4	*Locali e aree scoperte soggetti al tributo*	
Art. 5	*Locali e aree scoperte non soggetti al tributo*	
Art. 6	*Determinazione della superficie tassabile*	
Art. 7	*Produzione di rifiuti speciali*	
Art. 8	*Rifiuti avviati al riciclo o recupero in modo autonomo*	
Art. 9	*Determinazione della tariffa del tributo*	
Art. 10	*Istituzioni scolastiche statali*	
Art. 11	*Copertura dei costi del servizio rifiuti*	
Art. 12	*Piano finanziario*	
Art. 13	*Articolazione delle tariffe del tributo*	
Art. 14	*Tariffa per le utenze domestiche*	
Art. 15	*Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*	
Art. 16	*Tariffa per le utenze non domestiche*	
Art. 17	*Classificazione delle utenze non domestiche*	
Art. 18	*Obbligazione tributaria*	
Art. 19	*Mancato svolgimento del servizio*	
Art. 20	*Zone non servite*	
Art. 21	*Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche*	
Art. 22	*Riduzione per i contribuenti che effettuano il compostaggio domestico*	
Art. 23	*Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive*	
Art. 24	*Altre agevolazioni*	
Art. 25	*Cumulo di riduzioni*	
Art. 26	*Tributo giornaliero*	
Art. 27	*Tributo provinciale*	
Art. 28	*Riscossione*	
Art. 29	*Dichiarazione TARI*	
Art. 29 bis	*Punti di contatto con l'utente*	
Art. 30	*Rimborsi e compensazione*	
Art. 31	*Funzionario responsabile*	
Art. 32	*Verifiche ed accertamenti*	
Art. 33	*Misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione*	
Art. 34	*Sanzioni ed interessi*	
Art. 35	*Importi minimi*	
Art. 36	*Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni*	
Art. 37	*Trattamento dei dati personali*	
Art. 38	*Norma di rinvio*	
Art. 39	*Entrata in vigore e norme finali*	

ART. 1
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, con le eccezioni di cui al successivo art.8;
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
   a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
   b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies del d.lgs. 152/2006;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
   f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
   g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
   a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
   b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bisdel d.lgs. 152/2006;
   c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
   d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
   c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
   d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
      1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
   e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
   f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
   g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
   h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
   i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
   j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
   k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,

aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassaoltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza elettrica, idrica o gas, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Qualora il locale a destinazione abitativa sia privo di ogni utenza, ma all'interno siano presenti arredi o altro, la tassa sarà dovuta limitatamente alla sola parte variabile.
3. La dimostrazione della presenza dei requisiti individuati nei commi precedenti che danno diritto all'esenzione o riduzione del tributo è onere del contribuente, che deve presentare idonea istanza utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente, in cui si rende disponibile ad eventuale sopralluogo disposto dal comune per la verifica dello stato dei luoghi. L'esenzione o riduzione della tassa decorre dalla data di presentazione dell'istanza
4. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;

- locali non utilizzabili, per i quali è stata presentata istanza di esenzione per mancanza di ogni utenza e arredi;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento;
- locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche,
- celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
autoriparatori, elettrauto, gommisti	40
Falegnameria	40
distributori di carburante	30
vemiceria, fonderia	40
tipografia, stamperie, serigrafie, vetrerie	40
Macelleria	30
laboratori di analisi	30
gabinetti dentistici, radiologici e odontotecnici	30
laboratori fotografici	40

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono invia esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO O RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi delle modifiche disposte dall'art 198 D..lgs. 116/2020 le utenze non domestiche che scelgono di servirsi di un soggetto privato per l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, sono esentate dal pagamento della quota variabile del tributo.
2. La comunicazione di uscita dal servizio pubblico va spedita entro il 30 giugno di ciascun anno è decorre dal primo gennaio dell'anno successivo e dovrà indicare l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature

pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
5. Al fine di ottenere l'applicazione del presente articolo , l'utenza non domestica dovrà avviare al recupero tutti i rifiuti urbani, di cui all'allegato L - quater alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 compresi i rifiuti indifferenziati

6. Per le utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

7. Alle utenze non domestiche che pur non optano per la fuoriuscita del servizio pubblico avviano a recupero o riciclo i rifiuti vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo o recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati:
   a)dal 20% al 40% di avvio al riciclo 30% di riduzione della quota variabile;
   b)dal 40% al 80% di avvio al riciclo 60% di riduzione della quota variabile;
   c)dal 80% al 100% di avvio al riciclo 90% di riduzione della quota variabile

8. Le istanze per ottenere la riduzione ,che dovranno indicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi e che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, andranno presentate al Dipartimento servizi Ambientali.
9. Le riduzioni del presente articolo, come in linea generale tutte le riduzioni ed agevolazioni previste in questo regolamento, decorrono dall'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

Art 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al

successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte tenuto conto dei criteri individuati dal DPR n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. Ai sensi delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
   la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;

la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999.

5. in virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
   a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
   b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.
6. In virtù delle modifiche apportate al D.P.R. 158/99 comma 652 della L. n° 147/2013 che consente di variare i coefficienti per il calcolo delle tariffe fino ad un massimo del 50% del limite minimo o massimo. Il Comune

attiverà meccanismi di ponderazione del tributo a favore delle utenze domestiche più numerose,segnatamente i nuclei con 4,5,6 o più occupanti.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;
b. soggetto che svolge attività di studio fuori provincia per un periodo superiore a 6 mesi;
c. soggetto che svolge attività lavorativa, per un periodo superiore a 6 mesi, con contratto a tempo determinato in un comune distante almeno km 150

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n.2
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd*di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee conriferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata e debitamente comprovata dal soggetto passivo
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
4. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione, una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
5. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
6. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti

ART. 18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali e/o aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 29.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %

ART. 20
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 900 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, per la sola parte variabile in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 900 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:

- riduzione del 30%;
- le categorie tariffarie sono due: una con un solo occupante e l'altra con 2 o più occupanti. Il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti la scheda anagrafica del detentore dell'immobile;
- L'importo viene determinato annualmente in sede di delibera di approvazione tariffe.

b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
RIDUZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione pari al 35% del tributo imputabile alla quota variabile.
2. Si potranno introdurre altresì riduzioni di carattere collettivo.
3. L'agevolazione è calcolate a consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsato in caso di incapienza.
4. Ai fini della determinazione della riduzione si fa esclusivo riferimento al numero degli occupanti risultante nel sistema dell'anagrafe della popolazione residente, alla data di emissione dell'invito di pagamento.

ART. 23
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare. Le condizioni di cui sopra devono risultare dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. L'amministrazione con delibera di Giunta, può individuare le aree del territorio cittadino nelle quali le attività ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande assumono carattere di stagionalità, al fine di applicare per tali attività una riduzione tariffaria non superiore al 40%
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. In caso di infedele o omessa denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 33.
4. Il comune promuove ed incentiva attraverso riduzioni della parte variabile della tariffa, gli esercizi commerciali e produttivi che adottano buone pratiche volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) riduzione della produzione di rifiuti.
   b) Aumento della quota di raccolta differenziata
5. La riduzione, che, sarà applicata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, ha innanzitutto carattere incentivante e di promozione di buone pratiche, terrà conto della diminuzione di costi di smaltimento e raccolta che tali comportamenti determineranno.
6. Le modalità e la quantificazione della riduzione della parte variabile del tributo verranno determinate annualmente, su proposta della G.M., con la delibera di approvazione del piano tariffario.

ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria può concedere riduzioni o esenzioni totali o parziali della tariffa (quota fissa e variabile) per le seguenti fattispecie:

a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune;
b. soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune;
c. per i locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici;
d. per i locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei

lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali;

e. per i locali di residenza occupati da ultrasettantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%;

f. per i locali e aree utilizzate da associazioni che si occupano di fornire alloggio e vitto gratuito ai senza tetto;

2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

3. *Con delibera di Consiglio Comunale entro e non oltre 45 giorni dalla proposta* della Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:

a. inserendolo nel piano finanziario e, quindi, ripartendolo tra tutti i soggetti passivi del tributo;

b. mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;

c. utilizzando parzialmente entrambe le due opzioni.

ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART.26
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche *(o del relativo canone) e,* a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 27
TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.

ART. 28
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il pagamento degli importi dovuti è suddiviso in 3 rate, delle quali 2 in acconto con scadenza 30 giugno e 30 settembre e una a saldo con scadenza 30 dicembre.

3. Le due rate di acconto sono calcolate in base alle tariffe dell'anno precedente, la rata a saldo prevede il conguaglio della tassa per l'intero anno con le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.

4. . E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La Giunta Municipale per motivate e straordinarie esigenze potrà modificare le scadenze di cui al precedente comma 2.

4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa invia ai contribuenti un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento (predisposto dal comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Il Comune provvede periodicamente al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 riscosso, o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art.19.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, entro i termini di cui al precedente comma 2, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 31, con contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art. 1, comma 695 e 696, della Legge 27/12/2013, n. 147, applicando gli interessi di mora e l'addebito delle spese di notifica.

ART. 29
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro **60 giorni** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o tramite lo sportello on-line di cui al successivo art.29bis, o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio posta.
4. Sono ritenute valide le dichiarazioni che vengono presentate agli uffici comunali decentrati (Circoscrizioni e Centro servizi), purché non in contrasto con le disposizioni contente nel presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **60 giorni** da quello nelquale si sono verificate le modificazioni
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario);*
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di 90 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso .
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alleinformazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Articolo 29 bis
Punti di contatto con l'utente

1. Il comune mette a disposizione uno sportello *online*, accessibile dalla *home page* del proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o *web chat*.
2. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, - in aggiunta e alternativa allo sportello *online* viene garantita l'apertura di almeno tre sportelli fisici a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello *online* di cui al precedente comma.
3. Lo sportello *online* consente all'utente di prendere visione della propria situazione contributiva e scaricare i modelli precompilati di pagamento, inoltrare reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio.
4. Viene istituito un numero verde totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.
5. Il servizio telefonico deve consentir e all'utente di richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare l'appuntamento con un operatore addetto allo sportello fisico.

ART. 30
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

6. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
7. Il Comune provvederà al rimborso o compensazione entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

8. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
10. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente si procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento utile sia prevista oltre i 120 giorni lavorativi.

ART. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso dimancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo -può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
   delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
   delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
   dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
   dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. in attuazione del comma 1091 della Legge 145/2018 , ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario e per incentivarne l'attività, il comune attribuisce compensi speciali al personale addetto al Dipartimento medesimo, destinando a tale finalità un importo non superiore al 5% delle somme riscosse nell'esercizio fiscale precedente a titolo di recupero evasione IMU e Tari. Nel rispetto del dettato normativo la quota attribuita al trattamento economico accessorio è attribuita mediante contrattazione integrativa.

ART.33
MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE

1. Il rilascio e il rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e la permanenza in esercizio delle attività commerciali e produttiva sono subordinati alla verifica della regolarità nel pagamento e nelle dichiarazioni relative ai tributi locali.
2. Le attività produttive e commerciali il cui esercizio è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività dovranno integrare tale segnalazione con la certificazione di regolarità contributiva in relazione alla TARI
3. Le attività commerciali e produttive che non versino i tributi richiesti a seguito di accertamenti per omesso o insufficiente versamento, regolarmente notificati, riceveranno una diffida , da parte del dirigente responsabile del tributo ad adempiere al versamento del dovuto entro 15 gg. Dalla notifica. Decorsi infruttuosamente i termini della diffida il sindaco con propria Ordinanza potrà disporre la chiusura temporanea dell'esercizio fino a un massimo di gg.30. il procedimento nel caso di gravi e reiterate inadempienze potrà comportare il ritiro definitivo del titolo autorizzatorio.
4. Nell'emissione delle ordinanze di sospensione temporanea o definitiva il sindaco terrà conto di eventuali circostanze esimenti collegate alle condizioni economiche della ditta interessata dal provvedimento.
5. Le ditte oggetto della diffida di cui al comma 3 potranno presentare un piano di rientro dal debito.

6. Un apposito regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dalla delibera di adozione del presente regolamento Tari, normerà nel dettaglio le procedure amministrative di cui al presente articolo, individuando le strutture amministrative competenti e dotandole delle necessarie dotazioni logistiche e di personale.

ART. 34
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.lgs. n. 472/97 quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata del triplo.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del D.lgs 158/2015 la sanzione è aumentata del 50% nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altre violazioni della stessa indole. Per violazione della medesima indole si intendono non solo violazioni riferite alla medesima disposizione, bensì anche violazioni riferite a disposizioni diverse.
6. I commi 4 e 5 si applicano, in luogo del c.d cumulo materiale, solo nell'eventualità in cui tale applicazione si rilevi vantaggiosa per il contribuente.
7. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:

- Soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;
- Soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale;
- Esercenti attività commerciali che nel corso dell'anno hanno subito danni da eventi calamitosi o non prevedibili.

ART. 35
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 300,01 a euro 600,00: fino a tre rate mensili;

c) da euro 600,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Per ottenere una rateizzazione del debito superiore a ventiquattro mesi il contribuente deve dimostrare di trovarsi in situazione di temporaneo disagio economico

In tale caso

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

Oppure da presentazione della dichiarazione ISEE

3. La rata minima potrà essere ridotta ad € 50,00 per i contribuenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni :
   i) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   ii) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate,certificato da ISEE inferiore ad € 12.000,00

4 La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

5 L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

6 Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

7 Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8 Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

9 In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

10 In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può

derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ART. 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (G.D.P.R.)" e della normativa nazionale (D. Lgs.vo n. 196/2003 modificato dal D. Lgs.vo n. 101/2018).

ART. 38
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1 Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere da gennaio 2023

ALLEGATO 1

Elenco di attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, coma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercati beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione di beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. mense, birrerie, Hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

ALLEGATO 2

- **Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

Frazione	Descrizione	Codice CER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metalli	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento Prodotti tessili	200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Prot. N.13241 del 17/01/2023

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

f.to FEDERICO BASILE

IL SINDACO

f.to VINCENZO CARUSO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to ROSSANA CARRUBBA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2023

☒ ***perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991);***

☐ ***perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;***

f.to ROSSANA CARRUBBA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro n° 45/BIS

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 01/02/2023 per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, opposizioni o reclami;

Dalla Residenza Municipale, addì _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to ROSA DE GAETANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

Collazionata dall'impiegato

lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE